

**IN BREVE n. 046-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **NIENTE CARTA CARBURANTE CON MONETA ELETTRONICA**

I titolari di partita Iva possono fare a meno della scheda carburante se utilizzano per l'acquisto esclusivamente carte di credito, di debito e prepagate.

La scheda carburante resta invece indispensabile, per usufruire della detrazione Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, per chi paga anche, o solo, in contanti.

Perché sia garantita la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve:

- essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria
- intestato al soggetto che esercita l'attività economica.

Inoltre le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono contenere tutti gli elementi per l'individuazione dell'acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

È possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l'acquisto di carburante avvenga con una transazione distinta.

Chi acquista il carburante in contanti o con mezzi diversi dalla moneta elettronica, deve continuare a utilizzare l'apposita scheda che resta, in questo caso, l'unico mezzo per beneficiare della detrazione dell'Iva e portare legittimamente in deduzione le spese.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 42E del 9.11.2012  
(documento 185)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - BOLLO SU ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

### **Domanda**

Le istanze di accesso agli atti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni sono soggette all'imposta di bollo?

### **Risponde A.Giordano**

Tutte le istanze rivolte alla Pubblica amministrazione (tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili) sono

soggette all'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 3 della tariffa di cui al Dpr n. 642/1972, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata a ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tal caso, permane l'obbligo di bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata. Ai sensi dell'articolo 37 del Dpr n. 445/2000 non sussiste l'assoggettamento all'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

## **RILIQUIDAZIONE DEL TFR COL TFS DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

In seguito al DL 185/2012 che ha bloccato la sentenza della Corte costituzionale 223/12 che aveva dichiarato illegittimo il prelievo contributivo per il Tfr del pubblico dipendente, l'Inps col messaggio 18296 del 9 novembre 2012 ha dato istruzioni per il ricalcolo entro un anno dei Tfr già erogati a partire dal 1 gennaio 2011, data in cui i trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti o della buonuscita degli statali sono stati tramutati in trattamenti di fine rapporto senza, peraltro, aver sospesa la contribuzione a carico del lavoratore. Nel ricalcolo non verranno recuperate le eventuali somme in eccedenza, anche se molto improbabili dato che il Tfr è più penalizzante rispetto alla buonuscita o al trattamento di fine servizio. Il DL 185/2012 prevede inoltre che per il periodo intercorso non siano restituite le somme trattenute in maniera giudicata illegittima dalla Corte costituzionale.

Ancora una volta però rimangono ignorati i medici assunti negli ospedali con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che continueranno a pagare la gabella per l'indennità premio di servizio pur essendo stato loro imposto il Tfr: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 aveva stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr venisse diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione; lo stipendio lordo così diminuito verrà poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr. Ma l'uguaglianza retributiva non corrisponde però ad un eguale trattamento finale. Infatti le prestazioni tra indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante.

Per il pagamento dell'indennità premio di servizio ricordiamo che la manovra Tremonti bis prevede che il TFS e il Tfr - cessato il rapporto di lavoro - slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno).

Inoltre a tali dilazioni si aggiungono i tempi tecnici e precisamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

Ma su tutto ciò il silenzio più profondo.....

Un piccolo particolare; nel messaggio INPS si legge inoltre: *“In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010”*.

## I TRATTAMENTI DI FINE LAVORO NELLA PUBBLICA DIPENDENZA

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	Ex INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi  ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (* ) art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (** ) art.1 c.22-23 DL. 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(\*) la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)

(\*\*) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 18296 del 9.11.2012 (documento 186)**

## RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

PERIODI DI ASSENZA O DI INTERRUZIONE PER MATERNITA' E RISVOLTI PENSIONISTICI		
EVENTO	FORMA ACCREDITO	MASSIMO ACCREDITABILE
Assenza per maternità (periodo obbligatorio)	figurativo	5 mesi
Maternità fuori del rapporto di lavoro (periodo obbligatorio)	figurativo	5 mesi
Assenza facoltativa per maternità	figurativo	6 mesi
Periodo facoltativo per maternità (fuori dal rapporto di lavoro)	riscatto	6 mesi
Assenza per assistenza famigliari disabili	riscatto	5 anni

*I periodi figurativi sono quelli che vengono riconosciuti senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore e sono utili a tutti gli effetti sia determinare il diritto sia per calcolare la misura della pensione.*

Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità mediante accredito figurativo e all'astensione facoltativa mediante riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di nascita del o dei figli, all'ente di previdenza per tramite del datore di lavoro o direttamente: INPS per i dipendenti privati e INPDAP per i lavoratori della pubblica amministrazione.

In attività di servizio va data copia al datore di lavoro per l'allestimento della documentazione che va prodotta all'ente previdenziale per la predisposizione della relativa posizione nei fascicoli personali e, quindi, per il perfezionamento della pratica di pensione.

**Per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro.**

**Il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario; va inclusa non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro.**

Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece, è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di "effettiva" attività lavorativa. La normativa prevede che il periodo massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.

## **DECRETO BALDUZZI IN GAZZETTA UFFICIALE**

Sul supplemento ordinario 201 alla Gazzetta ufficiale numero 263 del 9 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 8 novembre 2012 numero 189 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 2012 numero 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" conosciuto come decreto Balduzzi) contenente importanti novità per la sanità pubblica.

## **PENSIONI: CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

*La solidarietà va trovata nella e colla fiscalità che già si paga...e profumatamente! E non nella moltiplicazione di gabelle improprie.*

Mentre c'è chi ventila proposte di ulteriore contributo di solidarietà sulle pensioni alte (ma cosa significa alto?) per sanare il vuoto economico per gli esodati, non si spegne il clamore suscitato dalle considerazioni dei giudici della Corte costituzionale nella sentenza 241/2012.

Prima di entrare nel merito, vale la pena una puntualizzazione: troppo spesso per sanare le imprese si utilizza impropriamente la previdenza come ammortizzatore sociale per risolvere i problemi occupazionali prodotti dalla ristrutturazione delle imprese. Inoltre una pensione più alta, in assenza di distorsioni non giustificabili e deprecabili, deriva da un più alto sacrificio contributivo. La contribuzione previdenziale e la pensione sono strettamente correlate nella prestazione e non sono agganciati in provvedimenti di solidarietà che invece debbono essere effettuati ma in stretto rapporto all'imposizione fiscale graduata secondo i redditi. Esigere le imposte e gabellare le pensioni è dunque una duplice imposizione fiscale.

Detto questo ricordiamo che i giudici della Corte Costituzionale hanno censurato senza aver potuto dichiarare l'anticostituzionalità per vizio di forma del ricorrente (inammissibilità) il prelievo posto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza (articolo 2

comma 1 decreto legge 138/2011: *il contributo del 5% sulle somme eccedenti nel loro cumulo lordo di più pensioni i 90 mila euro e del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro era stato previsto dal DL 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 - articolo 18 comma 22bis, poi temporaneamente abrogato dal DL 138/2011 e ripristinato in sede di conversione dall'articolo 2 comma 1 della legge 148/2011; integrato con l'articolo 24 comma 31bis del DL 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 - decreto "Salva Italia": e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro) per la natura tributaria del prelievo tanto quanto il prelievo effettuato sul trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti dichiarato con la sentenza 223 anticostituzionale. Infatti il prelievo comporta una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento di pensione con acquisizione al bilancio dello stato del relativo ammontare che presenta evidenti caratteristiche di prelievo tributario.*

Riprendendo la questione, certamente questo contributo di solidarietà verrebbe dichiarato incostituzionale come tributo in contrasto coi principi costituzionali.

E, in particolare, anche una emergenza non può giustificare la violazione di principi e norme costituzionali.

*Il prelievo sulle pensioni oltre i 90 mila euro.... (vedi punto 7.3.3.2 della sent. n. 241 depositata il 31 ottobre 2012)*

*"ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (dichiarato illegittimo con la sentenza 223/2012)"*

*"integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di queste Corti per caratterizzare il prelievo come tributario".*

## **Iniziano le proteste:**

Il sottoscritto Francesco ("Franco") Abruzzo, nato a Cosenza il 3/8/1939, residente in 20099 Sesto San Giovanni, chiede che venga cancellato al più presto il prelievo del 5% sulla parte della sua pensione superiore ai 90 mila euro, un prelievo illegittimo e discriminatorio.

Nella sentenza numero 241 depositata il 31.10.2012, la Corte costituzionale ha rilevato che il ticket sulle pensioni cosiddette d'oro ha natura tributaria, aprendo così la possibilità ad uno specifico ricorso di dichiarazione di illegittimità costituzionale in base agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Tuttavia, solo per un banale motivo tecnico, cioè per un "pasticcio giuridico" (dovuto all'accavallarsi di un secondo decreto-legge del governo Berlusconi nel giro di appena un mese poi non convertito dal Parlamento), la Consulta non ha potuto per ora dichiarare l'incostituzionalità del taglio inizialmente introdotto dal governo Berlusconi con l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 poi convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 in base a l quale era previsto un contributo di perequazione per trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino i 90.000 euro lordi annui, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro e al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Per l'esattezza tale norma è stata successivamente integrata dal governo Monti con l'art. 24, comma 31 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (meglio noto come decreto "Salva Italia"), che ha previsto il taglio del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro.

Secondo i giudici della Consulta, il contributo previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie *"ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici"* già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 223 del 2012. La norma contestata, infatti, *"integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario"*. L'affermazione di principio da parte della Consulta è comunque chiarissima e inequivocabile sulla illegittimità del taglio operato dal governo Berlusconi su tutte le pensioni pubbliche e private superiori ai 90 mila euro lordi l'anno.

La pubblica amministrazione e gli enti pensionistici non possono costringere i cittadini pensionati ad avviare costose cause in presenza dell'articolo 1 della legge 241/1990 secondo il quale *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza....."*. Il sottoscritto chiede che, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, gli

sia riservato immediatamente il trattamento che la Corte costituzionale ha già riconosciuto ai pubblici dipendenti come i magistrati.

Cordiali saluti,

dott. Francesco ("Franco") ABRUZZO  
*giornalista professionista, pensionato Inpgi, consigliere dell'Ordine dei  
Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 15/5/1989 al 7/6/2007)  
e dell'Associazione lombarda dei Giornalisti*

## **IL CONSIGLIO DI STATO RINVIA LA SENTENZA ADEPP-ISTAT**



Essendo stata prodotta dall'Adepp ulteriore documentazione a sostegno della tesi sostenuta dalla Casse privatizzate sull'inserimento delle stesse nell'elenco Istat delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, l'avvocatura dello Stato ha acquisito i documenti, riservandosi di esaminarli ed aggiornare eventualmente la sentenza. Il tutto dovrebbe avvenire nell'arco temporale di massimo un mese.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Ordinanza n. 1439/2012 (documento 187)**

## **FERIE NON GODUTE**

Per il diritto alle ferie vige una tutela di rilievo costituzionale.

L'indennità per ferie non godute ha anche natura risarcitoria al contrario del compenso per mancato riposo settimanale che ha natura retributiva. Da cui il termine di prescrizione ordinario decennale che può essere rivendicato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

In relazione all'affermato principio con carattere di irrinunciabile del diritto alle ferie, ove le stesse non siano effettivamente fruito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che oltre ad avere natura retributiva, ha anche carattere risarcitorio per compensare il danno dalla perdita del bene per cui le ferie sono destinate.

***Corte di Cassazione - sentenza numero 11462 del 9 luglio 2012***

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IL SILENZIO ALLE ISTANZE**

Non è infrequente il silenzio alle istanze avanzate nella pubblica amministrazione, specialmente in campo previdenziale, anche se la legge 241/90 impone la risposta in generale entro 30 giorni.

L'obbligo della PA di concludere il procedimento di un provvedimento espresso viene meno solo:

- in presenza di reiterate richieste pur essendo già stato adottato un provvedimento formale
- di richieste palesemente assurde
- in presenza di domande illegali, dato che non si può dar corso a interessi illegittimi.

In tutti gli altri casi la pubblica amministrazione ha il dovere dell'assolvimento o quanto meno una risposta del perché del ritardo all'atto richiesto e in caso di inerzia dovrebbe scattare il provvedimento disciplinare o la censura, come reato perseguibile d'ufficio, di una omissione di atti d'ufficio in capo al o ai responsabili dei ritardi per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Nelle istanze è opportuno precisare che l'istanza viene prodotta facendo riferimento a quanto e come previsto dalla legge 241/1990. e pertanto con la messa in mora prevista.

Va ricordato che l'azione contro il silenzio della PA è anche normata dal nuovo codice del processo amministrativo DLgs 104/2012.

### **GARANTE PRIVACY - CIRCOLAZIONE DOCUMENTI VALUTATIVI**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato, nel provvedimento del 4 ottobre 2012 (Newsletter n. 365 dell'8 novembre 2012), che l'azienda è tenuta ad adottare ogni misura idonea a garantire la piena riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti di valutazione dei dipendenti.

In particolare, va provveduto affinché il contenuto delle schede individuali di valutazione non possa essere letto dal personale incaricato della consegna o da altre persone non autorizzate, adottando, ad esempio, modalità telematiche che consentano l'accesso al documento solo al dipendente interessato (certificandone anche l'avvenuta ricezione), oppure provvedendo a consegnare la valutazione opportunamente spillata o in busta chiusa.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. Provv. 4.10.2012 (documento 188)**

### **PROTESTA DEI PENSIONATI**

In troppe occasioni la previdenza è l'ammortizzatore sociale usato per risolvere i problemi occupazionali delle ristrutturazioni delle imprese e i costi vengono spesso addossati ai pensionati.

Ora si ventila una nuova decurtazione delle cosiddette pensioni d'oro, quelle di tremila euro, ma lordi, al mese cioè meno di duemila netti, anche se è stato accertato che il meccanismo è illegittimo perché simile a un tributo con evidenti caratteri discriminatori.

E' giusto addossare questa gabella solo ai pensionati che dopo grossi sacrifici contributivi durante tutta la vita lavorativa, sperano in una serena e dignitosa vecchiaia?

La solidarietà va reperita nella imposizione fiscale cui tutti sono chiamati, senza addossare il peso solo ai pensionati, categoria socialmente debole perché priva di potere contrattuale.

Perché i finanziamenti per gli esodati non li troviamo abolendo i finanziamenti ai partiti o tagliando i vitalizi dei politici?

Alcune gruppi di pensionati si stanno coalizzando in associazione per promuovere lotte a difesa della categoria.

### **PENSIONI - IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA STA DIVENTANDO UNA ABITUDINE**

Esodati, forse reperiti i fondi. Qualora però siano insufficienti si potrà trovare le risorse bloccando anche per il 2014 la perequazione automatica dei trattamenti di pensione con importi oltre sei volte il minimo INPS.

Il blocco della perequazione automatica delle pensioni sta dunque diventando una abitudine.....

Forse bisogna ricordare al politico su quanto si era espresso la Corte costituzionale in proposito con la sentenza 310/ 2010:

*...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero*

*il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.*

## **ESUBERI e PENSIONI**

Esuberi nella PA e non solo...indolori (per così dire) col prepensionamento.

Ancora una volta ci si serve della previdenza come ammortizzatore sociale ...e i costi? Come al solito si addosseranno ai pensionati, categoria debole che non ha possibilità contrattuali, con blocchi della perequazione automatica, con tagli ai trattamenti e così via....

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2012**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2012, del **2,980769%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: **ottobre 2012**

Pubblicato il 13 novembre 2012

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>106,4</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+3,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+6,0</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 13/11/2012 per il mese di ottobre 2012**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
<b>2009</b> %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
<b>2010</b> %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b> %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
<b>2012</b> %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1		

da Tax & Lex

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera*

*collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **GLI INTERESSI DEL SINDACATO SI IDENTIFICANO CON LA CATEGORIA**

da DoctorNews del 14 novembre 2012

...il consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela della intera categoria e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti o su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti.

L'interesse collettivo del sindacato deve identificarsi con quello di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi.

## **DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA' NELLA P.A.**

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE n. 190 DEL 6.11.2012 (documento 189)**

## **RIFORMA ENPAM - FINALMENTE IL SI' DEI MINISTERI VIGILANTI**

La riforma pensionistica dell'Enpam è stata definitivamente approvata.

I ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno riconosciuto che l'ente previdenziale dei medici e dei dentisti ha una sostenibilità a oltre 50 anni, come richiesto dal decreto Salva Italia.

La riforma dell'Enpam prevede un graduale adeguamento alle nuove aspettative di vita: a partire dal 2013 l'età del pensionamento ordinario di vecchiaia sarà di 65 anni e 6 mesi e aumenterà di un semestre all'anno fino a raggiungere i 68 anni nel 2018.

Non ci sarà invece alcun aumento di contributi fino al 2015, anno in cui è previsto lo sblocco delle convenzioni (i "CCNL" dei medici convenzionati).

Per il Fondo generale - Quota A e il Fondo speciale degli specialisti esterni è previsto il sistema contributivo Fornero. Ovviamente in base al concetto del pro rata per il rispetto dei diritti acquisiti la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata con il contributivo indiretto.

Per tutti gli altri Fondi è previsto invece il contributivo indiretto per i quali è prevista la rivalutazione è agganciata all'inflazione (che notoriamente è sempre in crescita), invece che al PIL, che può avere anche un andamento prossimo allo zero (come accaduto nel 2011) o addirittura negativo (come previsto per il 2012).

Le riforma entrerà in vigore col 1° gennaio 2013.

In particolare, negli interventi di riordino normativo è stato rispettato il principio del “**pro rata**”: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri; non verrà pertanto toccato quanto assegnato prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc).

### **PRINCIPALI MODIFICHE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI**

*Dati Enpam - testo aggiornato il 15/11/2012 con data pubblicazione il 24/03/2012*

Fondo generale Quota A: 17% delle entrate contributive Enpam - 348.846 iscritti attivi  
 Fondo generale Quota B: 15% delle entrate contributive Enpam - 151.948 iscritti attivi  
 Fondo Medici Medicina generale: 53% delle entrate contributive Enpam - 68.670 iscritti attivi  
 Fondo Specialisti Ambulatoriali: 14% delle entrate contributive Enpam - 17.720 iscritti attivi  
 Fondo Specialisti Esterni: 0,8% delle entrate contributive Enpam - 6.629 iscritti attivi

### **Pensione di vecchiaia**

Innalzamento graduale dell'età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018)

fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

### **Pensione anticipata**

Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se, come richiesto dal Ministro Fornero, l'età minima aumenterà fino a 62 anni (dal 2018).

fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l'assegno per un numero maggiore di anni.

Oltre che il requisito dell'età minima sarà necessario maturare un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell'età minima, si potrà andare in pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 42 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni.

### **Contributi**

L'aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014.

Si prevede un aumento graduale dal 2015, quando cioè verranno sbloccate le convenzioni.

### **Premio per chi rimane**

Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà ad essere premiato: i contributi versati dopo il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.

### **Misure a favore dei giovani**

Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative.

Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di

rivalutazione dei contributi versati al 100% dell'inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75%, fatta eccezione della Quota A del Fondo generale e del Fondo degli specialisti esterni per i quali è previsto il contributivo Foriero con rivalutazione in base al Pil.

## **MODIFICHE SPECIFICHE**

### **Fondo generale - Quota A**

La Quota A è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale.

Dà diritto a tutte le prestazioni della previdenza obbligatoria, garantisce:

- una pensione di base (attualmente di circa 200 euro al mese);
- una pensione di circa 15 mila euro (minimo) nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto in attività (si applica anche ai giovani medici o dentisti indipendentemente da quanti contributi hanno versato);
- l'indennità di maternità anche se l'iscritta non ha redditi professionali;
- prestazioni assistenziali (es: calamità naturali, indigenza, assistenza domiciliare).

Quota A passa al metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95.

Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. E' stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l'anzianità maturata.

Le quote da versare restano sostanzialmente invariate, cambia solo il meccanismo d'indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi saranno indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione (previsto pari al 2%) maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

### **Fondo generale - Quota B (Liberi professionisti)**

L'aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014.

Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021).

I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un'aliquota di prestazione (o rendimento) dell'1,25%.

È previsto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l'Inps.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam

### **Fondo dei medici di medicina generale**

L'aliquota contributiva rimane al 16,5%, per i medici di medicina generale, e al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l'aliquota passerà al 17% per i medici e al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 26% (nel 2024; per i pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un'aliquota di prestazione (o di rendimento) dell'1,4%. Per i pediatri quest'aliquota verrà calcolata in proporzione all'aliquota di contribuzione fino a raggiungere l'1,4% dal 2025 in poi.

### **Fondo degli specialisti ambulatoriali**

Dal 1° gennaio 2013 la pensione per a parte di prestazione maturata a partire da questa data, verrà determinata con lo stesso metodo impiegato per il fondo della medicina generale.

L'aliquota contributiva resterà al 24% fino al 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all'anno fino ad allinearsi all'aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel 2023).

L'aliquota di prestazione (o rendimento) sarà il 2,10% all'anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza sarà del 2,30%).

Visto che la pensione verrà calcolata con il contributivo indiretto, quanto maturato fino al 31 dicembre 2012 verrà rivalutato al 100% dell'Istat.

Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di dipendenza potranno andare in pensione con gli stessi requisiti che sono validi per gli iscritti convenzionati.

### **Specialisti esterni**

La pensione verrà calcolata in base al contributivo definito dalla legge 335/95.

La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata con il contributivo indiretto.

### **ORA LEGALE 2013**

Il dpcm 18 settembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14 novembre 2012 prevede l'istituzione dell'ora legale a partire dalle ore 2 del giorno 31 marzo 2013 (ultima domenica di marzo) e ritorno all'ora solare alle ore 3 (dell'ora legale) del 27 ottobre 2013 (ultima domenica di ottobre).

### **OCCUPAZIONE GIOVANILE**

Troppi over 50 al lavoro penalizzano i giovani, soprattutto in campo femminile.

Senza dubbio la riforma delle pensioni frena l'occupazione giovanile e in particolare quella femminile.

Secondo Alessandra Casarico e Paola Profeta della Bocconi quattro i provvedimenti auspicabili per una maggior occupazione della donna:

1. miglioramento dei servizi pubblici dedicati ai bambini e agli anziani di supporto alle donne lavoratrici (ricordiamo qui l'impegno dei -nonni- vicariante il gran vuoto del welfare pubblico)
2. sconto sulla tassazione per le famiglie con due lavoratori con figli piccoli e riduzione del costo del lavoro per imprese che assumono donne
3. riorganizzazione del sistema dei congedi di maternità e soprattutto di paternità
4. sostegno delle quote rosa e delle politiche di inclusione nelle imprese.

Ricordiamo il tentativo, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, fatto con la legge 92/2012 per sostenere la genitorialità per promuovere una cultura di maggior condivisione dei compiti nella cura dei figli nell'interno della vita di coppia:

- a. il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dall'evento, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno
- b. sempre entro i cinque mesi il padre lavoratore può astenersi per il periodo di due giorni, anche in modo continuativo, previo accordo con la madre in sostituzione di quest'ultima sul periodo di astensione obbligatoria.

Questi periodi sarebbero manetizzati al 100%.

Va data comunicazione al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima; questo termine vanificherebbe però la possibilità di usufruirne il giorno della nascita (a meno che sia programmata!) che rimane sempre in caso di assenza coperta da altro istituto come ferie, permesso, ecc. Meglio sarebbe stata la dizione "il padre ha diritto di assentarsi il giorno del parto o in alternativa un altro giorno entro il termine dei cinque mesi, mediante avviso al datore di lavoro".

**PROCREAZIONE ASSISTITA - OBBLIGO ALLA DIAGNOSI  
PREIMPIANTO**

Le strutture sanitarie pubbliche devono dare alla coppia che la richiedono la diagnosi genetica reimpianto oppure assicurarla in forma indiretta attraverso altre strutture sanitarie.

Tribunale di Cagliari - Ordinanza 9 novembre causa 5925

**IN ALLEGATO A PARTE - TRIB.CAGLIARI Causa 5925 del 9.11.12 (documento 190)**